

COMUNE DI BAVENO

PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
Regione Piemonte

REVISIONE E AGGIORNAMENTO D.C.C. N. 11 DEL 18/04/2019

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”
- L.R.Piemonte 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 (art.27)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 - Modalità e orari del trasporto
- Articolo 12 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Articolo 13 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 14 - Riti religiosi e civili
- Articolo 15 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 17 - Trasporto per seppellimento o cremazione
- Articolo 18 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 19 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 20 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 21 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 22 - Elenco cimiteri
- Articolo 23 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 24 - Ammissione nel cimitero

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 25 - Piano regolatore cimiteriale
- Articolo 26 - Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 27 - Inumazione
- Articolo 28 - Cippo
- Articolo 29 - Tumulazione
- Articolo 30 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 31 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 33 - Esumazione straordinaria
- Articolo 34 - Estumulazioni
- Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 36 - Raccolta delle ossa
- Articolo 37 - Oggetti da recuperare
- Articolo 38 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 39 - Crematorio
- Articolo 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 41 - Urne cinerarie
- Articolo 42 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 43 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 44 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 45 - Dispersione delle ceneri
- Articolo 46 - Senso comunitario della morte
- Articolo 47 - Registri cimiteriali

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 - Orario
- Articolo 49 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 50 - Divieti speciali
- Articolo 51 - Riti funebri
- Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 53 - Materiali ornamentali
- Articolo 54 - Rifiuti

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 55 - Sepolture private
- Articolo 56 - Durata delle concessioni
- Articolo 57 - Modalità di concessione
- Articolo 58 – Condizioni per le concessioni cimiteriali
- Articolo 59 - Uso delle sepolture private
- Articolo 60 - Manutenzione
- Articolo 61 - Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Articolo 62- Illuminazione votiva elettrica

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 63 - Divisione, Subentri
- Articolo 64 - Rinuncia a concessione

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 65 - Revoca
- Articolo 66 - Decadenza
- Articolo 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 68 - Estinzione
- Articolo 69 - Rinuncia od abbandono di sepolture private

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 70 - Accesso al cimitero
- Articolo 71 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 72 - Deposito cauzionale
- Articolo 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

- Articolo 74 – Imprese di onoranze funebri
- Articolo 75 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 77 - Documentazione
- Articolo 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 79 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 81 - Cautele
- Articolo 82 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Articolo 83 - Concessioni pregresse
- Articolo 84 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 85 - Tariffe
- Articolo 86 - Norma finale e di rinvio
- Articolo 87 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda S.L..

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.¹

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con Delibera della Giunta Comunale.

¹ Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune ottempera alle disposizioni degli art. 12 , 13 e 15 del DPR 285/1990, mediante apposita convenzione stipulata con le strutture ASL VCO, per l'utilizzo dei depositi di osservazione e degli obitori dei presidi ospedalieri di Domodossola, Verbania e Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna, di durata triennale, approvata con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 22/11/2012.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla legge, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del regolamento regionale n. 7/2012.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

- a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di Baveno;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di Baveno;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità e orari del trasporto

I criteri generali per gli orari e le modalità dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Costituisce trasporto di salma il trasferimento dal luogo di decesso agli obitori dei Presidi ospedalieri per i quali è stata stipulata apposita convenzione, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I cortei funebri devono, di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso il servizio di Polizia Locale presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Articolo 12

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg.le n. 7/2012.

Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).-

I trasporti di salma sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il documento di trasporto deve restare in consegna al vettore.

Articolo 14

Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Gli spazi per lo svolgimento dei funerali civili, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, sono individuati di volta in volta con ordinanza del Sindaco.

Per le sepolture di persone che in vita appartenevano ad altre confessioni religiose vige l'obbligo di adeguarsi alle norme del presente regolamento.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e agli obitori dei Presidi Ospedalieri convenzionati, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività

funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio ASL. indicherà al Sindaco, quale autorità sanitaria, le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Sindaco detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Sindaco, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone , a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 17

Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Articolo 18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 19

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 20

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile S.P.M.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

Articolo 21

Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ubicazione di dette rimesse deve preferibilmente essere prevista all'interno delle aree destinate agli insediamenti produttivi come previsto dal vigente PRGC.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- *CIMITERO DI BAVENO – Capoluogo*
- *CIMITERO Fraz. FERIOLO*

Articolo 23

Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Reg. Reg.le n. 7/2012 e dell'art. 9 della Legge Reg.le 15/2011.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 9 della Legge Reg.le 15/2011.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 24

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.

Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune e le salme e/o resti mortali di coloro il cui coniuge o convivente risulti già sepolto all'interno dello stesso cimitero.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Piano regolatore cimiteriale

Il Comune di BAVENO ha approvato il Piano regolatore Cimiteriale con delibera di C.C. N. 13 del 25/3/2003, Tale piano deve essere aggiornato periodicamente o in occasione di significative varianti, contestualmente alle fasce di rispetto e delle planimetrie.

Articolo 26

Disposizioni generali

I cimiteri di BAVENO Capoluogo e FERILOLO, hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i suddetti cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dal successivo art. 29.

I suddetti cimiteri sono entrambi dotati OBBLIGATORIAMENTE di:

- SERVIZI IGIENICI
- MAGAZZINI/RIPOSTIGLI
- OSSARIO COMUNE
- CINERARIO COMUNE
- ACCESSO e PERCORSI FACILITATI PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA'
-

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27

Inumazione

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80; debbono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato. Le religioni diverse da quella cattolica hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme del presente regolamento.

Articolo 28

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le lapidi devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza mt 1,70; larghezza mt 0,70; altezza massima mt 1,00. Deve essere garantita una superficie drenante (non coperta da lapide) della dimensione pari ad almeno un terzo della superficie occupata dal monumento. La posa di lapidi dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa corresponsione dei diritti secondo le tariffe vigenti.

Articolo 29

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A al regolamento regionale 7/2012.

Articolo 30

Deposito provvisorio

La concessione provvisoria, è ammessa in via eccezionale, nel seguente caso:

a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in 12 mesi

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 e dell'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 20/2007.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 32

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 33

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 34

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le indicazioni stabilite dalle disposizioni di legge

Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 n. 254.

Articolo 35

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 36

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

E' possibile altresì tumulare in aggiunta un'altra cassetta ossario all'interno della celletta dietro pagamento di tariffa stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 37

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 38

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può distruggerli o impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 39

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 40

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato;

Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della unanimità di essi;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 41

Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, agli urti e all'usura, quale cemento, vetroresina, plastica etc. (es. metalli vari).

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria, loculo o in terra, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono conferite al cinerario comune.

E' possibile altresì tumulare in aggiunta un'altra urna cineraria all'interno della celletta dietro pagamento di tariffa stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 42

Affidamento dell'urna cineraria

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 20/2007, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

L'urna potrà essere tumulata in celletta ossario o collocata in altra sepoltura privata in concessione previo versamento delle tariffe stabilite con deliberazione Giunta Comunale, diversamente l'urna sarà depositata nel cinerario comune.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto; l'urna sarà depositata nel cinerario comune.

L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nel settore Servizi Demografici, il quale provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990. L'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta approva la tariffa da corrispondere per l'affidamento dell'urna.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria; Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri.

Art.43

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla L.R. 31/10/2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di BAVENO, il richiedente è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 31/10/2007 N. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.
3. La scelta del luogo ove disperdere le ceneri deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.
4. In caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, trascorso un anno verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del Servizio Cimiteriale; parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune a cura del personale del Servizio Cimiteriale;
5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite dichiarazione che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato.
6. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di BAVENO ma in territorio regionale, l'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avviene la dispersione.

Art. 44

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.R. N. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile;
la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della L.R. N. 20 del 31/10/2007.

Art. 45

Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri qui sepolte.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli

74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.

Nelle aree naturali è consentita a distanza di almeno 200 metri da centri o insediamenti abitativi. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Nell'interno dei cimiteri di BAVENO (capoluogo e Feriolo) sarà predisposta un'area destinata alla funzione di cinerario comune.

Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.

In montagna è consentita la dispersione a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. La dispersione nelle acque pubbliche è consentita, per versamento delle ceneri direttamente in acqua, nei fiumi e nel Lago Maggiore nello spazio ricompreso dai confini comunali, al di fuori delle rotte del servizio pubblico di navigazione e nel rispetto delle norme di navigazione, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti e manufatti. **E' vietata la dispersione in aria (al vento).**

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Articolo 46

Senso comunitario della morte

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

L'apposita targa, individuale o collettiva dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 47

Registri cimiteriali

L'Ufficiale dello Stato Civile, predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 49

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 50

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale e/o di promozione e pubblicità commerciale.

E' vietata qualsiasi operazione di apertura, manutenzione o manomissione dei manufatti delle sepolture private e di quelle in campo comune in assenza di preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, dovrà essere diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria

Articolo 51

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 52

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10, purché invasati. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti su semplice invito del Responsabile del Servizio di custodia del cimitero, all'altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'Autorità per il taglio ed anche per la rimozione addebitandone i costi al concessionario o ai suoi successori.

Articolo 53

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 54

Rifiuti

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e/o locale vigente in materia.

Per i rifiuti assimilabili agli urbani quali: CARTA, PLASTICA, VETRO, METALLO, UMIDO, è consigliato lo smaltimento differenziato negli appositi contenitori.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dall'Amministrazione Comunale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, ossari, cellette cinerarie);
- b) sepulture per famiglie e collettività (tombe di famiglia-aiuole).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. La Giunta Comunale può stabilire tariffe diversificate qualora le sepulture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie) siano poste in sequenza verticale, in ragione delle diverse e più o meno agevoli condizioni di accesso alle sepulture (ai manufatti).

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 56

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 80 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture in tombe di famiglia;
- b) in 40 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie;
- c) in 50 anni per i loculi e le aiuole;

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Il rinnovo della concessione è possibile a partire dal 180° giorno precedente la scadenza stessa.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, potranno richiedere la conferma della sepoltura di cui alle lettere a) b) e c) per i seguenti altri periodi:

- 1) Aree di cui alla lettera a) : 1° rinnovo anni 40, 2° rinnovo anni 30, eventuali rinnovi successivi al secondo saranno di durata uguale a quest'ultimo;
- 2) Aree di cui alla lettera b) cellette ossario e cellette cinerarie: nel caso la tumulazione sia stata effettuata da meno di 40 anni, la durata del rinnovo sarà pari al tempo necessario a raggiungere i 40 anni complessivi di tumulazione più un successivo rinnovo di anni 20;
- 3) Aree di cui alla lettera c) loculi : nel caso la tumulazione sia stata effettuata da meno di 50 anni, la durata del rinnovo sarà pari al tempo necessario a raggiungere i 50 anni complessivi di tumulazione, più un successivo rinnovo di anni 20;
- 4) Aree di cui alla lettera c) aiuole :1° rinnovo anni 30, 2° rinnovo anni 20, eventuali rinnovi successivi al secondo saranno di durata uguale a quest'ultimo.

Il rinnovo della concessione verrà accordato secondo le disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Articolo 57

Modalità di concessione

c) Al compimento di almeno 65 anni da parte di ciascuno dei coniugi viventi o dei conviventi, per la concessione di due loculi attigui; d) A qualsiasi richiedente che abbia compiuto il 70° anno di età.

La sepoltura individuale privata è ammessa a persone viventi nei seguenti limiti:

- a) Al richiedente che abbia compiuto 60 anni, che vive solo e che non abbia parenti in linea diretta collaterale fino al 2° grado (mediante dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente);
- b) Dopo il compimento del 65° anno nel momento in cui venga a mancare il coniuge o la persona convivente, per la concessione di sepoltura attigua
- c) Al compimento di almeno 65 anni da parte di ciascuno dei coniugi viventi o dei conviventi, per la concessione di due loculi attigui
- d) A qualsiasi richiedente che abbia compiuto il 70° anno di età,

La concessione avviene dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione stessa.

Nei loculi è ammessa la tumulazione di cassetine con i resti o con le ceneri di altra salma dietro pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, e dietro consenso scritto del concessionario o suo successore.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione. Il collocamento di cassetine di cui al comma precedente è ammesso limitatamente alla capienza del loculo nel rispetto dello spazio destinato alla tumulazione della salma cui il loculo stesso è destinato.

Articolo 58

Condizioni per le concessioni cimiteriali

La concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di cappelle tombe individuali e concessione di loculi e cellette ossario e cinerarie, è riservata alle salme e ai resti di:

- a) Persone residenti in vita a BAVENO;
- b) Persone nate nel comune di BAVENO;
- c) Persone nate in altri comuni da genitori residenti in BAVENO al momento della nascita;
- c.1) Persone non nate e non residenti in vita in Baveno che abbiano comunque avuto in vita particolari legami con il territorio per domicilio, per interessi e/o motivazioni professionali, artistico-culturali; tali condizioni dovranno essere valutate dalla Giunta Comunale;
- d) Coniuge o convivente e figli minori delle persone di cui alle lettere a) b) c);
- e) Coniuge, figlio o genitore non residente di persona già tumulata o inumata in uno dei cimiteri del Comune per la concessione nello stesso cimitero;
- f) Persone che in vita sono state residenti in BAVENO per un periodo non inferiore a dieci anni.

La Giunta Comunale potrà prendere in esame in deroga alle disposizioni del presente articolo la richiesta di concessione per persone che non rientrando nei requisiti abbiano maturato meriti nella comunità Bavenese o Nazionale o abbiano avuto un particolare legame con il territorio comunale.

Articolo 59

Uso delle sepolture private

La famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- parenti in linea retta e collaterale del concessionario fino al sesto grado;
- coniuge, generi, nuore e suoceri del concessionario;
- i coniugi dei fratelli e delle sorelle del concessionario;
- il convivente del concessionario o il convivente dei parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) del concessionario, da questi autorizzato con apposita dichiarazione, a condizione che la convivenza perduri da almeno tre mesi, e venga attestata con dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa – su richiesta del concessionario o dei suoi eredi - anche la sepoltura di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito annualmente dalla Giunta Comunale; tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di sepoltura provvisoria in attesa della costruzione di loculi individuali a cura del Comune. Potrà essere altresì consentito l'inserimento di resti ossei o ceneri previo versamento del corrispettivo stabilito annualmente con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Qualora non si reperisca atto di concessione di epoca risalente, la tomba di famiglia di fatto destinata per più famiglie, ed in tal modo utilizzata, potrà continuare ad ospitare le salme e o i resti mortali degli appartenenti a famiglie per le quali era noto l'utilizzo ed in cui almeno un ascendente defunto sia stato sepolto nel passato risalente. Tale sepoltura andrà in ogni caso richiesta da tutti gli eredi dell'originario concessionario che attestino tale qualità con dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000 ed autorizzata dal Responsabile del Servizio. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo.

Articolo 60

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Quando, i monumenti le lapidi o i segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora gli obbligati non aderissero nel termine fissato, la concessione, verrà revocata, previa determinazione del Dirigente/Responsabile di Servizio.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 61

Costruzione dell'opera – Termini

I progetti per la costruzione di cappelle o monumenti per sepolture di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

Non è ammessa la presentazione da parte dei concessionari di progetti di modifica per tombe di famiglia edificate o progettate dall'Amministrazione Comunale.

Le domande per la costruzione di cappelle e tombe devono essere redatte nei modi e termini stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e da questo valutate per il successivo rilascio della necessaria autorizzazione.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originario autorizzato dal Comune, senza averne fatto richiesta e aver ottenuto l'approvazione da parte del comune.

CAPO II ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 62 Illuminazione votiva elettrica

Il servizio di illuminazione è gestito dal Comune in economia o mediante ditta appaltatrice.

La richiesta di attivazione, allacciamento ed abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato, all'ufficio comunale gestente il servizio in caso di gestione in economia, od alla ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. La richiesta di attivazione formulata entro il 30 settembre determina l'obbligo di versamento del canone per l'intero anno di riferimento; in caso di attivazione successiva al 30 settembre il canone è dovuto a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Nel canone di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza, cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse sul consumo di energia elettrica.

La durata minima dell'abbonamento è di anni uno (dal 1 gennaio al 31 dicembre), prorogabile per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da consegnare all'ufficio protocollo, almeno un mese prima della scadenza. La richiesta di disdetta avrà efficacia dall'anno successivo se presentata successivamente al 31 gennaio.

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono deliberate annualmente e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica dei materiali di consumo e dei costi di manutenzione.

Il servizio di allacciamento viene effettuato esclusivamente dal personale incaricato dal Comune, utilizzando lampadine di tipo unico fornito dal Comune, al quale spetta la manutenzione ordinaria e la sostituzione delle lampade.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento del canone di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

Il Comune avrà facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo, abusi sugli impianti o non provveda al pagamento del canone di abbonamento.

CAPO III DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63

Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a designare un rappresentante tra i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione

Articolo 64

Rinuncia delle concessioni

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate, di loculi, cellette ossario o cinerarie non utilizzate la retrocessione al comune avverrà alle seguenti condizioni:

- a) per rinuncia a concessioni temporanee, rimborso del 50% del corrispettivo pagato;
- b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, rimborso del 50% del corrispettivo pagato;

CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65

Revoca

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse.

In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 57. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo

sito. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate oltre per i casi di cui ai commi precedenti, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 66

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, quartultimo comma;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.60 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 63;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 180 giorni consecutivi.

La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 58, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Articolo 68

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 69

Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione o perpetue, da parte d'uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico proprietario di tomba di famiglia, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
- b) nel caso di più proprietari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
- c) nel caso di più proprietari di cappellina o colombario-ossario in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri;

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art.572 del c.c..

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formale diffida a procedere, la Giunta Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a), b), c) e si dovranno affiggere avvisi per 180 giorni all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà darne comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni e divieti di cui agli artt. (49 e 50) del presente regolamento.

Articolo 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate

Articolo 72

Deposito cauzionale

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 73

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

L'Impresa che ha in appalto il Servizio di manutenzione Cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dell'Impresa è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- e) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico la vigilanza affinché da parte dei visitatori venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
- f) segnalare all'Amministrazione Comunale l'esecuzione di lavori non autorizzati ed eventuali danni alla proprietà comunale o a quella privata;
- g) curare la pulizia del cimitero, dei locali e degli spazi annessi;
- h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- l) ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura accertandosi della loro esatta destinazione;
- m) provvedere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni);
- n) consegnare all'Ufficio comunale competente gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
- o) vigilare sull'attività delle imprese autorizzate a svolgere lavori edili nel contesto dell'area cimiteriale
- p) osservare le specifiche norme in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori (TU n.81/08)

Al personale suddetto è vietato:

- a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- b) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 74

Imprese di Onoranze Funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Reg. Reg.le n. 7/2012.

Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio *Polizia Amministrativa* è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

Articolo 75

Divieti

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 77

Documentazione

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuta la documentazione relativa alle concessioni cimiteriali ed ai loro aggiornamenti. Detta documentazione, può essere tenuta, se del caso, con mezzi informatici.

La documentazione fa riferimento ai seguenti dati:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data del rilascio della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Articolo 78

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di chiusura feretro; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990,
- l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, resti e feti.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 79

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente e le sue successive modificazioni cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 81

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 82

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 83

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 84

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 85

Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 86

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alla Legge Regionale 31/10/2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ed al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7, Delibera della Giunta regionale 13/01/2014 n. 13-7014 (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R), Delibera del Consiglio regionale 17/03/2015 n. 61/10542 (Approvazione del piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori), Delibera della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850 (disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 10/09/1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria".

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come previsto dallo Statuto Comunale vigente.